

	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giovanni PALATUCCI" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Via Piantito, 72 – Fraz. Quadrivio - 84022 CAMPAGNA (SA) <i>PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</i>		
	Codice Fiscale: 91027330652 Tel: 0828241260 - fax : 0828241250	E-mail: saic84100n@istruzione.it P.E.C.: saic84100n@pec.istruzione.it	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PALATUCCI"-CAMPAGNA
 Prot. 0003375 del 18/09/2018
 05 (Uscita)

A TUTTI I DOCENTI SCUOLA SECONDARIA

Oggetto: Modalità di uscita degli alunni della scuola Secondaria al termine delle lezioni.

Avendo personalmente verificato le modalità di uscita degli alunni della Scuola Secondaria al termine delle lezioni, si ritiene opportuno precisare che l'obbligo di vigilanza del docente sugli studenti a conclusione del tempo scuola, va assicurato anche nelle aree di pertinenza dell'edificio scolastico. Gli spazi compresi tra il cancello esterno ed il portone di ingresso sono pertanto soggetti alla sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora, che è invitato ad accompagnare gli alunni fino al cancello che conduce al viale limitrofo e parallelo alla scuola. Tanto si raccomanda onde evitare possibili e spiacevoli contenziosi. Segue a titolo esemplificativo dell'unanime orientamento della giurisprudenza in materia, stralcio sentenza Cassazione, in merito alla responsabilità del personale scolastico nelle aree soggette a vigilanza:

“Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in ipotesi di danno come nella specie cagionato dall'alunno a se medesimo (c.d. autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico della medesima, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (v. Cass" 15/2/2011, n. 3680). La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass" 8/2/2012, n. 1769), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a Oualsiasi titolo la custodia” (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE- SENTENZA 4 ottobre 2013, n.22752).

Si rammenta, infine, che l'entrata in vigore del D. L. 148/2017, a seguito di specifica liberatoria sottoscritta dalle famiglie esonera il personale docente dall'obbligo di vigilanza, solo con riferimento alle aree non di pertinenza della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Mandia